



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Ufficio V – Ambito territoriale per la provincia di Foggia

71122 FOGGIA – Via P. Telesforo, 25 – tel. 0881/795239

e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspfg@postacert.istruzione.it

sito web: <http://www.ustfoggia.it/>

Foggia, data del protocollo

Agli aspiranti inseriti nelle G.A.E. e nelle G.P.S. di quest'ambito territoriale

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche della provincia di Foggia

Alle OO.SS. del Comparto scuola

All'Albo on-line

OGGETTO: Riscontro cumulativo alle segnalazioni e alle richieste di informazioni circa le procedure di conferimento degli incarichi a tempo determinato per l'a.s. 2026/2027

In relazione alle numerose segnalazioni e richieste di informazioni circa le procedure di conferimento degli incarichi a tempo determinato per l'a.s. 2026/2027, si comunica quanto segue.

Al fine di assicurare uniformità, celerità ed efficacia all'azione amministrativa, si fornisce un riscontro generale e unitario alle principali doglianze rappresentate.

Per esigenza di sintesi, si può procedere all'individuazione delle seguenti principali casistiche relative a istanze non suscettibili di accoglimento.

- **ordine seguito dalla piattaforma nel conferimento degli incarichi:** le nomine hanno riguardato prima le G.A.E. e poi le G.P.S. Con riferimento ai posti di sostegno, sono state interessate le G.A.E. incrociate e le G.P.S. incrociate solo dopo l'esaurimento dell'elenco dei docenti specializzati presenti nelle G.A.E. e nelle G.P.S. di prima fascia e nelle G.P.S. di seconda fascia per i posti di sostegno (art. 12, commi 7-9, dell'O.M. n. 27/2026);

- **docenti esclusi:** i docenti esclusi dalle G.A.E. o dalle G.P.S. non partecipano alle convocazioni dalle relative graduatorie;

- **mancata inclusione nel novero dei nominandi:** i docenti non inclusi nel novero dei nominandi non partecipano alla relativa convocazione. Gli stessi possono partecipare alle convocazioni successive, ove previste;

- **mancata presentazione della domanda di candidatura per il conferimento delle supplenze per l'a.s. 2026/2027:** come precisato dall'O.M. n. 27/2026, la mancata presentazione dell'istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura;

- **espressione di preferenza per sedi prive di posti disponibili:** non possono conseguire un incarico di docenza a tempo determinato gli aspiranti che abbiano espresso preferenza per sedi prive di disponibilità;

- **erronea indicazione dell'Istituzione scolastica:** qualora l'aspirante non indichi correttamente l'Istituzione scolastica (cioè la sede di organico) e indichi invece un plesso che non sia sede di organico, la preferenza in esame non è presa in considerazione dalla piattaforma e la supplenza non può essere attribuita. Analogo ragionamento vale nel caso d'indicazione di Comuni o distretti in cui non siano presenti sedi di



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Ufficio V – Ambito territoriale per la provincia di Foggia

71122 FOGGIA – Via P. Telesforo, 25 – tel. 0881/795239

e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspf@postacert.istruzione.it

sito web: <http://www.ustfoggia.it/>

organico. Tutti i codici meccanografici sede di organico sono indicati nel Bollettino ufficiale delle Istituzioni scolastiche, che è onere dell'aspirante consultare ai fini di una corretta compilazione della domanda;

- **personale docente titolare di riserva:** la piattaforma ministeriale, nel conferimento degli incarichi a tempo determinato, ha riservato un certo numero di posti al personale docente beneficiario di riserva in quanto appartenente a categorie protette (N-M-R-S). In proposito si precisa che la riserva opera per fasce distinte, essendo diversi i requisiti di accesso rispettivamente alla prima e alla seconda fascia.

I docenti riservisti sono nominati sui posti accantonati loro dalla piattaforma. Qualora il docente riservista sia anche beneficiario di precedenza, sceglie per primo tra i docenti riservisti.

Nei limiti del numero massimo di riserve attribuibili, indicato per ciascuna tipologia di riserva nell'apposito prospetto che accompagna la pubblicazione degli esiti, le riserve sono assegnate *pro quota*. Ciò implica che ciascun riservista concorra esclusivamente con riservisti della medesima tipologia (i riservisti N solo con i riservisti N, i riservisti M solo con i riservisti M e così via); ne consegue, *a contrario*, che un riservista N non potrà ad esempio reclamare un posto conseguito da un riservista M.

Come previsto dalla normativa vigente, e in particolare dalla Circolare ministeriale 7 novembre 2000, n. 248, i posti destinati alle riserve sono attribuiti fino alla saturazione della relativa "scopertura" (calcolata dal SIDI per ciascuna classe di concorso mediante il raffronto del numero complessivo di docenti, da intendersi come dotazione organica al 1° settembre, e del numero di docenti assunti in base al titolo di riserva) e nella misura massima del 50% dei posti disponibili.

Si ricorda che il personale in servizio in virtù della riserva N (invalidi civili) deve essere pari al 7% del totale del personale; il personale in servizio in virtù della riserva M (orfani, profughi, coniugi superstiti di vittime di guerra, per servizio o per lavoro e categorie equiparate) deve essere pari all'1% del totale del personale.

Alle riserve finora citate si aggiungono una quota di riserva (riserva R) pari al 30% dei posti, destinata ai volontari in ferma breve e prefissata, ai sensi degli artt. 678, comma 9, e 1014 del d.lgs. n. 66/2010, nonché una quota di riserva (riserva S) pari al 15% dei posti, destinata agli operatori volontari che abbiano concluso il servizio civile senza demerito, ai sensi dell'art. 1, comma 9-bis, del d.l. n. 44/2023. Resta fermo in ogni caso il limite complessivo del 50% dei posti disponibili.

Al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali, non è consentito indicare nei bollettini se gli aspiranti siano titolari di riserva dei posti o di precedenza. Resta ferma la facoltà, sussistendone il relativo interesse, di proporre istanza di accesso agli atti con l'indicazione specifica dei nominativi degli aspiranti oggetto della richiesta;

- **riserva A (vedova/o e figli di vittime del dovere o azioni terroristiche):** la riserva in esame prevale su tutte le altre tipologie di riserva;

- **mancato riconoscimento di precedenze *ex lege* n. 104/1992:** le precedenze in oggetto, come chiarito da quest'Ufficio nei singoli decreti di conferimento delle supplenze, sono riconosciute solo se in sede di compilazione della domanda sia stata prodotta tutta la documentazione normativamente prescritta e siano state rese le necessarie dichiarazioni. Come indicato nella citata Circolare ministeriale prot. n. 11814 del 06/05/2026, le precedenze di cui alla legge n. 104/1992 esplicano effetti solo ove l'aspirante rientri nel contingente di nomina, sia cioè in posizione utile per conseguire una nomina in base alla posizione in graduatoria; nel caso di precedenza per assistenza a persona con disabilità, la precedenza opera solo per le Istituzioni scolastiche del Comune di residenza dell'assistito;

- **assegnazione di supplenza ad aspirante collocato in posizione inferiore a quella del reclamante:** nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, il bollettino non riporta titoli di riserva e/o precedenza. La piattaforma riserva un certo numero di posti ad aspiranti in possesso di titolo di riserva, nei limiti del numero massimo di nomine attribuibili a riservisti secondo il prospetto allegato da quest'Ufficio al bollettino degli esiti di ciascun turno di conferimento delle supplenze;

- **disponibilità sopravvenute e turni successivi al primo:** ai sensi dell'art. 12, comma 10, dell'O.M. n. 27/2026 "l'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Ufficio V – Ambito territoriale per la provincia di Foggia

71122 FOGGIA – Via P. Telesforo, 25 – tel. 0881/795239

e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspfgr@postacert.istruzione.it

sito web: <http://www.ustfoggia.it/>

rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti docenti utilmente collocati in graduatoria che non siano risultati assegnatari di un incarico sulla base delle preferenze espresse, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 12”;

- **attribuzione di spezzone orario e diritto al completamento:** in base all'art. 12, comma 12, dell'O.M. n. 27/2026, “l'aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario, esclusivamente nell'ambito della provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate ai posti di cui all'articolo 2 a orario non intero, assegnate dagli uffici scolastici territorialmente competenti anche al di fuori della procedura informatizzata, secondo l'ordine delle preferenze espresse nell'istanza dall'aspirante”;

- **indicazione del completamento orario:** la piattaforma realizza il completamento orario esclusivamente secondo quanto indicato dall'aspirante. Se ad esempio l'aspirante ha indicato di voler completare solo nell'Istituzione scolastica in cui ha conseguito il primo spezzone, la piattaforma non potrà attribuire completamenti orari in altre Istituzioni scolastiche;

- **docenti inseriti in più classi di concorso e in graduatorie incrociate:** con riferimento ai docenti inseriti nelle graduatorie relative a più classi di concorso, si precisa che gli stessi risultano inseriti altresì nella graduatoria incrociata relativa alla classe di concorso in cui sono titolari del punteggio più elevato;

- **conferimento delle supplenze per il personale educativo:** le supplenze relative al personale educativo sono state effettuate nel rispetto dell'art. 4-ter, comma 3, del d.l. 3 luglio 2001, n. 255, che distingue i posti in organico destinati agli educatori dai posti in organico destinati alle educatrici; sui posti semiconvittuali la supplenza è stata conferita indifferentemente a personale maschile o femminile, in ordine di graduatoria.

Sono infine pervenute numerose segnalazioni generiche, che contestano il funzionamento del c.d. algoritmo. Sul punto si evidenzia che il c.d. algoritmo non è altro che un meccanismo di abbinamento dei posti disponibili alle istanze degli aspiranti, sulla base dell'ordine di graduatoria, delle preferenze espresse, dei titoli di riserva e delle precedenza di cui alla legge n. 104/1992. Tale meccanismo applica le regole desumibili dall'O.M. n. 27/2026 e dalla vigente normativa in materia di conferimento degli incarichi a tempo determinato. Le principali regole applicate sono esplicitate nei punti precedenti.

La presente nota ha carattere definitivo e deve considerarsi un riscontro cumulativo alle segnalazioni e alle richieste d'informazioni circa il procedimento di conferimento degli incarichi a tempo determinato per l'a.s. 2026/2027.

Tutte le segnalazioni sono esaminate da quest'Ufficio e, in caso di accoglimento, si procede alla rettifica degli esiti. Nondimeno, si precisa che il reclamo può essere fondato solo nel caso di nomina su un posto non esistente o di errore nella determinazione delle disponibilità. Non può invece essere fondato nessun reclamo relativo al funzionamento della piattaforma, che rispecchia fedelmente le regole indicate dalla normativa illustrata.

Non saranno pertanto forniti riscontri individuali alle segnalazioni infondate, che devono intendersi rigettate. Sono fatte salve le risposte puntuali fornite in alcuni casi specifici o eccezionali.

IL DIRIGENTE

Vito Alfonso